

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 52-21815/2011

OGGETTO: Progetto: "Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Richiesta di effettuare l'attività di recupero R5 su rifiuti non pericolosi per una quantità superiore a 10 t/giorno"

Comune: Druento (TO)

Proponente: Cave Druento S.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 10/03/2011, il Sig. Torassa Bernardino Carlo in qualità di legale rappresentante della soc. Cave Druento S.r.l. con sede legale in Torino, corso Einaudi 20, e sede amministrativa in Druento, Strada della Barra, C.F. e Partita Iva 01394100018, con iscrizione alla Camera di Commercio di Torino n. 01394100018, REA TO493590 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di " *Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Richiesta di effettuare l'attività di recupero R5 su rifiuti non pericolosi per una quantità superiore a 10 t/giorno*", Comune di Druento, in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32ter dell'Allegato B2 " *Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" ex L.R. 40/98";
- in data 30/03/2011 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia di Torino l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 0365006 del 26/04/2011 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto entro il 23/05/2011, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- a seguito del rilevamento, nell'ambito dell'esame istruttorio, di un pozzo idropotabile in prossimità dell'impianto in oggetto, con nota prot. n. 444166 del 20/05/2011 è stata inviata analogo richiesta di parere a SMAT ed al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino.

Rilevato che:

Nel progetto presentato, la Ditta Cave Druento dichiara di svolgere già nel sito in esame, presso Strada della Barra a Druento (TO), attività di " *estrazione, escavazione e relativo commercio di ghiaia e sabbia e affini. Fabbricazione e relativo commercio di conglomerati bituminosi e di prefabbricato in genere. Dal 02.01.2006*

produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, fabbricazione e relativo commercio di conglomerati bituminosi e di prefabbricati in genere, iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi al n. 1129/2007”.

Nell'impianto in esame è attualmente svolta l'operazione di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, ed in particolare dei rifiuti identificati ai punti 7.1 e 7.6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.. Tale attività è stata già autorizzata dalla Provincia di Torino in procedura semplificata.

Finalità dell'intervento

La modifica in progetto consiste nell'ampliamento della capacità di recupero rifiuti non pericolosi, soggetta alla fase di verifica di impatto ambientale, superando la potenzialità di 10 t/giorno trattate. In particolare, il Proponente richiede la modifica sostanziale dell'iscrizione al registro di cui sopra relativamente all'aumento della classe dimensionale di appartenenza dall'attuale classe 3 (quantità movimentata annualmente tra 15.000-60.000 t) alla classe 2 (quantità movimentata annualmente tra 60.000-200.000 t). Il dettaglio dei codici CER per cui è stata richiesta la modifica sostanziale è riportato in Tabella 1.

Tabella 1.

N°	Punto del D.M. 05/02/98 relativo al rifiuto	Codici CER corrispondenti	Attività di recupero effettuata, di cui all'allegato C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità ritirata annualmente espressa in t
1	71 Macerie	101311 170101 170102 170103 170802 170107 170904 200301	R13 R5	40.000	100.000
2	7.6 Bitume	170302 200301	R 5	40	40.000

Nel progetto, il Proponente dichiara che la richiesta di aumento della potenzialità giornaliera dell'impianto deriva dal fatto che è previsto un aumento del flusso di materiale da lavorare durante l'anno a seguito di nuove commesse commerciali acquisite dall'azienda nel corso del 2010.

A seguito dell'aumento di potenzialità giornaliera dell'impianto, viene proposta l'installazione di un nuovo impianto di frantumazione del materiale inerte a postazione fissa, alimentato ad energia elettrica, in sostituzione dell'impianto mobile attuale alimentato a gasolio.

Nel progetto è detto che rimangono invariate tutte le condizioni di gestione dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita, rispetto a quanto già comunicato nella richiesta di iscrizione nel registro provinciale e successivi rinnovi.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i contributi da parte di:

- Servizio Gestione rifiuti e bonifiche, Prot. Prov. 444725 del 20/05/2011
- Servizio Qualità dell'aria e risorse energetiche, ufficio per il controllo delle emissioni atmosferiche da impianti industriali, Prot. Prov. 452305/2011 del 24/05/2011
- Servizio Risorse idriche (scarichi), Prot. Prov. 459534/2011 del 26/05/2011

L'istruttoria tecnica condotta e le note sopra citate dei soggetti interessati hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzatorio:

Autorizzazioni da acquisire

- Occorre acquisire l'autorizzazione alla modifica sostanziale attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e della normativa di settore:

Vincoli e fasce di rispetto

- L'area in esame non è sottoposta a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi della l.r. 45/89 e s.m.i..
- La zona in questione non è soggetta al Vincolo Ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.°42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo della legge 6 luglio 2002, N.°137”.
- Non sussistono ulteriori vincoli di tipo ambientale o militare.

Piano Regolatore Generale Comunale

Il sito si trova all'interno di un lotto parzialmente destinato ad attività industriali/artigianali e parzialmente destinato ad attività agricole. Il progetto comunque non prevede utilizzo di aree nuove o diverse rispetto all'esistente.

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

Gestione rifiuti

- è necessario che la Società fornisca planimetria con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, del sistema di canalizzazione nonché relativa documentazione fotografica;
- è necessario che la Società fornisca calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, angolo di attrito interno che non dovrà essere non superiore ai 35°), considerata l'area destinata a tale scopo e valutati;
- l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno; indicazioni in merito ad eventuali accorpamenti;
- è necessario che la Società riveda la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) per la tipologia 7.6 in quanto la quantità riportata in stoccaggio (40 t) non appare coerente con la movimentazione (40.000 t/a);
- in riferimento a quanto indicato nella scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati, per la tipologia 7.1 si chiede di specificare se presso l'impianto vengano svolte entrambe le operazioni di recupero R13 e R5, o se l'operazione R13 debba essere considerata propedeutica all'attività di recupero R5;
- per la tipologia 7.1 è necessario che la Società fornisca precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che la Società specifichi quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del

raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che produca gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;

- è necessario fornire attestazione del Comune che nulla osta, per quanto di competenza, all'incremento proposto.

4. dal punto di vista ambientale:

Atmosfera

L'impresa in oggetto risulta essere stata autorizzata alle emissioni in atmosfera provenienti da un forno, con annesso bruciatore, per la produzione di conglomerati bituminosi mediante DGR n. 32-2989 del 13/11/1995. Successivamente l'Impresa ha presentato domanda di autorizzazione per la modifica dei propri impianti (forno e bruciatore), mediante una procedura semplificata ex DGR n. 71-16738 del 17/02/1997 a far data dal 11/08/2004, a cui è seguita una presa d'atto da parte della Provincia di Torino in data 29/07/2004.

Nel 2004 l'impianto in questione risultava quindi autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso pari a 140 t/h, 500 t/giorno e 120.000 t/y; il bruciatore risultava alimentato a metano di potenzialità pari a 11.435.942 kcal/h. In questa sede l'Impresa dichiarava già l'intenzione di processare all'interno del proprio ciclo produttivo una percentuale di materiale proveniente dalla scarifica stradale.

Dalla disamina degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, condotte nel corso degli ultimi anni di esercizio (2004 – 2007 – 2010), si evince il rispetto dei limiti imposti per i parametri previsti: Polveri Totali, Sostanze Organiche Totali e SOx . Gli stessi autocontrolli hanno fatto registrare una portata a camino pari a circa 48.000 / 50.000 Nm³/h e sono stati condotti durante una produzione di circa 135 t/h di binder.

Da quanto presente all'interno del fascicolo dell'Impresa in questione si fa presente che non vi sono segnalazioni di lamentele da parte di persone residenti in zona.

Occorre comunque chiarire i seguenti aspetti:

- dalla disamina del progetto in itinere non è chiaro se il potenziale aumento della capacità produttiva implichi un aumento della quantità di fresato stradale immesso nel forno ad ogni ciclo di lavorazione;
- occorre specificare le quantità (t/h, t/giorno e t/y) di fresato che l'Impresa intende processare assieme al materiale vergine e definire le modalità con cui lo stesso verrà introdotto nel ciclo lavorativo (es. in ingresso al forno o in uscita);

Da esperienze pregresse non si può escludere che l'attività di gestione di un forno per la produzione di conglomerati bituminosi, soprattutto se si utilizza il fresato stradale, sia esente dalla formazione di composti odorigeni di natura organica. Si fa altresì presente che il limite alle emissioni, imposto dall'autorizzazione in essere, dovrebbe essere garantista dell'assenza di fenomeni fastidiosi nei confronti della popolazione residente in zona limitrofa all'impianto medesimo.

L'Impresa in questione gestisce anche un'attività di produzione di materiali cementizi. A questo proposito si ricorda che la miglior tecnica a disposizione, richiesta dalla Provincia in sede di autorizzazione, è riportata all'interno della DGR n. 71-16738 del 17/02/1997. L'Impresa può far riferimento all'atto citato onde verificare che i propri impianti siano congrui.

Ambiente Idrico

A seguito delle verifiche effettuate è stato accertato che l'impianto in questione risulta esterno rispetto alla fascia di rispetto di 200 metri del pozzo idropotabile.

Il Proponente ha presentato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche previsto dal D.P.G.R. 1/R in data 14/6/2010 (prot. n. 483368 del Servizio Gestione Risorse Idriche), l'istruttoria di tale istanza è stata sospesa in attesa della conclusione del procedimento di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i..

In merito agli elaborati presentati dalla Società nell'ambito del procedimento in oggetto si evidenzia una discordanza relativa all'ubicazione dell'impianti di trattamento delle acque meteoriche e del punto di immissione rispetto a quanto indicato nell'elaborato planimetrico allegato all'istanza presentata all'ufficio scrivente in data 14/6/2010 (prot. n. 483368 del Servizio Gestione Risorse Idriche).

- Pertanto, al fine del rilascio del provvedimento di approvazione ai sensi del D.P.G.R. 1/R si ritiene necessario acquisire un elaborato planimetrico definitivo.

Per quanto riguarda le modalità di raccolta, trattamento e immissione previsti dalla Società CAVE DRUENTO s.r.l. , si ritiene che le medesime siano conformi a quanto previsto dalla normativa di settore.

L'Azienda ha inviato, nell'ambito dell'istruttoria, dell'istanza del 14/6/2010 il nulla-osta idraulico rilasciato dal Comune di Druento per l'immissione delle acque meteoriche raccolte dall'area destinata alla gestione dei rifiuti nel canale del Naviglio-braccio della bealera del Re .

Ritenuto che:

- Il progetto in esame è relativo all'aumento della capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi (R5), ed in particolare dei rifiuti identificati ai punti 7.1 e 7.6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., da parte dell'impianto di Cave Druento, già autorizzato dalla Provincia di Torino in procedura semplificata. In particolare è richiesto il passaggio dalla attuale classe 3 di appartenenza (quantità movimentata annualmente tra 15.000-60.000 t) alla classe 2 (quantità movimentata annualmente tra 60.000-200.000 t). Inoltre è proposta l'installazione di un impianto di trattamento fisso, in sostituzione dell'attuale impianto mobile.
- L'area vasta è densamente interessata da varie attività estrattive e di smaltimento/recupero di rifiuti, che la rendono molto sensibile dal punto di vista ambientale e per la quale occorre porre in atto tutte le mitigazioni necessarie al fine di minimizzarne gli impatti sul territorio.
- Sono state individuate, sulla base di quanto sopra, alcune prescrizioni, volte a mitigare e compensare gli impatti ambientali residui degli interventi proposti, nonché a monitorare l'intervento, di seguito riportate:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- fornire una planimetria con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, del sistema di canalizzazione nonché relativa documentazione fotografica;
- fornire calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, angolo di attrito interno che non dovrà essere non superiore ai 35°), considerata l'area destinata a tale scopo e valutati:

l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno; indicazioni in merito ad eventuali accorpamenti;

- rivedere la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) per la tipologia 7.6 in quanto la quantità riportata in stoccaggio (40 t) non appare coerente con la movimentazione (40.000 t/a);
- in riferimento a quanto indicato nella scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati, per la tipologia 7.1 specificare se presso l'impianto vengano svolte entrambe le operazioni di recupero R13 e R5, o se l'operazione R13 debba essere considerata propedeutica all'attività di recupero R5;
- per la tipologia 7.1, fornire precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, specificare quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che produca gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- fornire attestazione del Comune che nulla osta, per quanto di competenza e in particolare con riferimento agli aspetti urbanistici, all'incremento proposto;
- chiarire se il potenziale aumento della capacità produttiva implichi un aumento della quantità di fresato stradale immesso nel forno ad ogni ciclo di lavorazione;
- specificare le quantità (t/h, t/giorno e t/y) di fresato che l'Impresa intende processare assieme al materiale vergine e definire le modalità con cui lo stesso verrà introdotto nel ciclo lavorativo (es. in ingresso al forno o in uscita);
- per quanto riguarda l'attività di produzione di materiali cementizi, poiché la miglior tecnica a disposizione, richiesta dalla Provincia in sede di autorizzazione, è riportata all'interno della DGR n. 71-16738 del 17/02/1997, si richiede alla Ditta di far riferimento all'atto citato onde verificare che i propri impianti siano congrui.
- al fine del rilascio del provvedimento di approvazione ai sensi del D.P.G.R. 1/R, presentare un elaborato planimetrico definitivo (in merito agli elaborati presentati dalla Società nell'ambito del procedimento in oggetto è stata evidenziata una discordanza relativa all'ubicazione dell'impianti di trattamento delle acque meteoriche e del punto di immissione rispetto a quanto indicato nell'elaborato planimetrico allegato all'istanza presentata in data 14/6/2010 (prot. n. 483368 del Servizio Gestione Risorse Idriche);

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- Adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.
- Prevedere bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale.
- Tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.
- I piazzali del cantiere dovranno essere quotidianamente bagnati, in particolare durante i periodi climatici di alta pressione, mediante l'uso di autobotti onde evitare la produzione di polvere aerodispersa derivante dal

traffico veicolare degli automezzi di trasporto.

- I cumuli di inerti di movimentazione e frantumazione, o già oggetto di lavorazione dovranno essere dotati di appropriato sistema di irrigazione che impedisca, durante i periodi climatici di alta pressione, il sollevarsi di polveri per effetto del vento.
- Al momento dell'inizio dell'attività di conferimento il proponente dovrà provvedere ad eseguire misure di polverosità ambientale (frazione inalabile totale e PM10) sia sui piazzali del sito di conferimento che in prossimità delle aree adiacenti, a più alta densità abitativa, presenti in tale area previa misurazione dell'attuale valore di fondo.

Prescrizioni per il monitoraggio

1. Si richiede, di concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
2. La Società dovrà provvedere a rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi che verranno prescritti in sede di autorizzazione.

Adempimenti

3. Sia comunicato al Dipartimento ARPA, territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98;
4. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Visti:

i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati e i contenuti della relazione istruttoria inviata dall'ARPA.

la l.r. n.40/1998 e smi;

la l.r. n.69/1978 e smi;

la l.r. n.44/2000e smi;

il R.D. 3267/1923;

il D. Lgs.n.42/2004;

il D.M. 4 febbraio 1982;

il DPR 9 aprile 1959, n. 128;

gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

- a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di **escludere** il progetto di "*Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Richiesta di effettuare l'attività di recupero R5 su rifiuti non pericolosi per una*

quantita' superiore a 10 t/giorno" del Comune di Druento proposto dalla società Cave Druento S.r.l., con sede legale in Torino, corso Einaudi 20, e sede amministrativa in Druento, Strada della Barra, C.F. e Partita Iva 01394100018, con iscrizione alla Camera di Commercio di Torino n. 01394100018, REA TO493590, **dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 12 della l.r. n.40 del 14.12.1998 e s.m.i., subordinatamente alle prescrizioni dettagliate in premessa, nello specifico:

- *Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:*
- *Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera*
- *Prescrizioni per il monitoraggio*
- *Adempimenti*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 14/06/2011

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Paola Molina

F.to in originale